



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

*Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -
Consultazioni Elettorali e Referendarie*

Al riguardo, facendo seguito alla circolare ministeriale n. 7/2024 diramata con prefettizia pari numero del 2 febbraio 2024, si illustrano le principali disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare con riguardo alla disciplina elettorale.

- **Articolo 1 (Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)**

La legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38 ha modificato l'art. 1, commi 2 e 3, lettera a), del decreto-legge, prevedendo che per l'anno 2024, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e in caso di abbinamento tra le predette elezioni e altre tipologie di consultazioni, le **operazioni di votazione** si svolgono nella giornata di **sabato dalle ore 15 alle ore 23**. Quanto alla giornata di **domenica**, si conferma che le operazioni di votazione si svolgono **dalle ore 7 alle ore 23**.

- **Art. 1-bis (Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)**

La disposizione in esame, novellando l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, estende ai **funzionari statali a riposo** la possibilità di essere nominati **componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali**. Ciò al fine di assicurare il *quorum* necessario al funzionamento di tali importanti organi collegiali, stanti le crescenti difficoltà di individuare in ogni ambito provinciale un numero adeguato di funzionari statali in servizio.

- **Art. 1-ter (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)**

L'articolo in esame risponde alla finalità di agevolare la partecipazione alle consultazioni europee dell'anno 2024 da parte dei cd. studenti fuori sede. In tal senso, viene disciplinato un *iter* procedimentale sperimentale volto a consentire l'esercizio dell'elettorato attivo fuori dal comune di residenza nel



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -
Consultazioni Elettorali e Referendarie

rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto sanciti dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione.

In relazione alla presente disciplina farà seguito, a breve, una specifica circolare attuativa.

➤ **Articolo 2 (Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)**

La legge di conversione ha apportato modifiche anche all'art. 2 del decreto-legge, con riferimento al dato della popolazione rilevante in materia di procedimenti elettorali e referendari. Nello specifico, viene precisato che, **in fase di prima applicazione**, il dato della popolazione a fini elettorali resta determinato secondo quanto riportato nel D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 23 marzo 2023, recante il **dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021**. La **prossima data di riferimento** della popolazione a fini elettorali sarà determinata sulla base dei risultati censitari al **31 dicembre 2026**. Successivamente, quindi, saranno presi in considerazione i dati della popolazione al 31 dicembre 2031 e così via per ogni quinquennio.

➤ **Articolo 2-bis (Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)**

La nuova disposizione si propone di eliminare le incertezze ermeneutiche in ordine ai rapporti intercorrenti tra le disposizioni sulla registrazione dei marchi d'impresa e la normativa elettorale.

In coerenza con quanto evidenziato più volte dalla Corte di Cassazione (cfr. Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione n. 2/OPP/2018), la norma precisa e chiarisce che la registrazione di marchi, segni e simboli (anche di tipo politico) non ha alcuna rilevanza sul piano elettorale.

In particolare, **la registrazione di un marchio d'impresa non costituisce titolo di priorità in sede di deposito dei contrassegni e delle liste di candidati né incide sulla disciplina della propaganda elettorale**. Le norme della legge 4 aprile 1956, n. 212 trovano, infatti, applicazione con riferimento a qualsiasi contrassegno presentato in una competizione elettorale, a prescindere dalla circostanza che sia stato anche depositato all'ufficio brevetti.



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -
Consultazioni Elettorali e Referendarie

➤ **Articolo 4-bis (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)**

La disposizione in parola sostituisce il quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18/1979 che disciplina i requisiti per ottenere l'**esonero dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni** a sostegno delle candidature al Parlamento europeo.

Nel dettaglio, si prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.

Sono altresì esentati dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Al riguardo, viene precisato che l'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Infine, nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

➤ **Art. 4-ter (Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)**

Come noto, l'art. 274, comma 1, lett. l), del T.U.O.E.L. ha abrogato la legge n. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i **consiglieri regionali**.

L'art. 2, primo comma, numero 7), della citata legge n. 154/1981 dispone che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale i dipendenti della regione per i rispettivi consigli. L'articolo in esame precisa che tale condizione ostativa si applica esclusivamente ai **dipendenti della regione**



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali -
Consultazioni Elettorali e Referendarie

che, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, svolgono **funzioni e attività amministrative**.

➤ **Art. 4-quater (Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale)**

Come noto, l'art. 8 del T.U.O.E.L. disciplina le forme di partecipazione della collettività comunale ai processi decisionali degli organi di governo dell'ente. In particolare, i commi 3 e 4 fanno esplicito riferimento all'istituto del **referendum** che, a differenza di quanto previsto nella formulazione originaria della legge 8 giugno 1990, n. 142, è attualmente configurabile non solo come **consultivo**, ma altresì come **abrogativo, propositivo e confermativo**.

Tanto premesso, l'art. 4-quater introdotto in sede di conversione estende il campo di applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevedendo che i soggetti ivi indicati siano legittimati ad **autenticare** anche le **sottoscrizioni richieste per la presentazione di proposte referendarie in ambito locale**. Si rende in tal modo più agevole l'utilizzo di tale strumento di partecipazione popolare, in linea con la *ratio* del citato articolo 8 del T.U.O.E.L., e viene introdotta uniformità di disciplina rispetto ai referendum di carattere nazionale.

➤ **Art. 4-sexies (Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)**

Con la disposizione in esame vengono introdotte modifiche all'art. 4, comma 1, della **legge n. 165/2004**, recante i **principi fondamentali** a cui le **regioni a statuto ordinario** devono attenersi nel disciplinare il **sistema di elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale**.

In particolare, si stabilisce che la normativa regionale in materia deve prevedere l'**esonero dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni** per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a **gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere**, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato alla Camera.

➤ **Articolo 4-septies (Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)**



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Ricordo e collaborazione con gli Enti Locali -
Consultazioni Elettorali e Referendarie

La disposizione in esame introduce una deroga all'**art. 12 della legge n. 18/1979**, prevedendo che limitatamente alle **consultazioni europee dell'anno 2024** il **numero minimo di sottoscrizioni** (30.000) per la presentazione delle liste di candidati in ciascuna circoscrizione elettorale è **ridotto della metà**.

oOo

Attesa la rilevanza delle disposizioni normative illustrate, si porta a conoscenza delle SS.LL. il contenuto della presente circolare per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL PREFETTO
(Russo)